



Statuto dell'Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti d'Origine AREPO

TITOLO 1 COSTITUZIONE - OGGETTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

L'associazione è costituita dalle regioni dell'Unione Europea che vi aderiscono e dai rappresentanti dei produttori aderenti a "indicazioni geografiche"¹ in queste regioni.

Si denomina :

Associazione delle regioni europee dei prodotti d'origine (A.R.E.P.O.)

L'associazione è retta dalla legge francese del primo luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901.

Articolo 2 - Obiettivi

L'A.R.E.P.O. ha per obiettivo di:

- Promuovere e difendere gli interessi comuni delle regioni e dei produttori impegnati nella valorizzazione dei prodotti d'origine nell'economia europea e mondiale e nel quadro della costruzione, dell'allargamento e del funzionamento dell'Unione europea.
- Organizzare e sviluppare il dialogo, la concertazione, studi e azioni comuni delle regioni e dei produttori impegnati nella valorizzazione dei prodotti d'origine dell'Unione europea in particolare su temi giuridici, tecnici, economici e culturali.
- Rafforzare la rappresentanza e l'espressione delle regioni e dei produttori impegnati nella valorizzazione dei prodotti d'origine presso le Istituzioni europee.
- Agevolare il loro accesso e la loro partecipazione al processo decisionale a livello comunitario per tutto ciò che li riguarda: politica di qualità, ambiente...
- Provvedere ad un'armonizzazione qualitativa delle procedure di registrazione e dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche a livello europeo.

¹ Come definiti nel Regolamento (UE) 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità per prodotti e alimentari.



- Partecipare alla promozione ed al riconoscimento internazionale delle indicazioni geografiche dell'Unione Europea.
- Assumere un ruolo proattivo presentando proposte su tutti i regimi di qualità dell'UE², così come su altre iniziative locali o regionali legate a prodotti agroalimentari.

L'Associazione si dota dei mezzi amministrativi e finanziari necessari all'organizzazione di assemblee regolari e di attività potenziali che consentano di condividere conoscenze, "know-how", metodologie e tecnologie di cui possano beneficiare le indicazioni geografiche e le regioni europee aderenti.

L'Associazione è senza scopo di lucro e non persegue alcun obiettivo politico o religioso.

Articolo 3 - Sede sociale e amministrativa

Sede sociale e amministrativa:

A.R.E.P.O.
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine
14 rue François de Sourdis
33077 BORDEAUX cedex

Le sedi possono essere trasferite, su proposta del Comitato esecutivo, con decisione dell'assemblea generale.

Articolo - 4 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO 2 COMPOSIZIONE

La A.R.E.P.O. si compone di tre Collegi: il Collegio delle Regioni Europee produttrici di Indicazioni Geografiche, il Collegio dei rappresentanti dei Produttori che aderiscono a un regime di qualità (IGP ed AOP) ed il Collegio dei membri associati.

Il Collegio dei membri associati è composto da organizzazioni che hanno firmato una convenzione di partenariato con AREPO e che desiderano partecipare alle sue attività: organizzazioni e reti tematiche, territoriali e scientifiche... I membri associati non godono del diritto di voto.

² Come definiti nel Regolamento (UE) 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità per prodotti e alimentari e nel Regolamento (CE) 834/07 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.



Articolo 5 - Collegio delle Regioni

Sono membri del Collegio delle Regioni, le Regioni dell'Unione Europea e dei paesi in corso di adesione, il cui contributo per l'anno civile precedente è stato versato. Le Regioni sono rappresentate da un membro titolare ed un membro supplente che le stesse designano per una durata di tre anni rinnovabile.

Articolo 6 - Collegio dei rappresentanti dei produttori

Il Collegio dei rappresentanti dei Produttori è composto da un membro titolare e da un membro supplente per regione. Questi membri sono designati dalla regione interessata per una durata di tre anni rinnovabile.

Articolo 7 - Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde con la dissoluzione dell'entità giuridica a personalità morale, in caso di forza maggiore, per dimissioni indirizzate per iscritto al Presidente dell'Associazione, per non pagamento della quota per due anni consecutivi o per ogni atto che possa arrecare pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Articolo 8 - Eligibilità e Responsabilità dei membri

Una persona non può sedere in due Collegi contemporaneamente.

Nessun membro dell'Associazione è personalmente responsabile per gli impegni contratti da essa, solo il patrimonio dell'Associazione risponde dei suoi impegni.

TITOLO 3 RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Risorse dell'Associazione

Le risorse dell'Associazione sono composte:

- dalle quote di adesione dei suoi membri;
- dalle sovvenzioni, doni ed i lasciti che potrebbero essergli versati;
- dalle entrate inerenti all'esercizio della sua attività (contributi alle spese di sessione...) dagli interessi e canoni, dai beni e titoli di cui può disporre, nonché dagli onorari per servizi prestati (contratti di studio, ecc.);
- da ogni altra risorsa che non sia contraria alle leggi vigenti e che rientri negli obiettivi dell'associazione.



Articolo 10 – Quota di adesione

La quota di adesione è fissata annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente.

Su proposta del Presidente in accordo con il Tesoriere, il Comitato Esecutivo può anticipare l'invio della domanda di pagamento della quota alle regioni socie, a condizione che l'importo sia invariato rispetto all'anno precedente.

Articolo 11 – Bilancio

Il bilancio dell'Associazione comporta il bilancio ordinario che copre le spese del funzionamento globale dell'assemblea, ed i bilanci allegati, che riguardano programmi o operazioni condotti dall'Associazione.

Articolo 12 - Contabilità

È tenuta, giorno per giorno, una contabilità delle entrate ed uscite per la registrazione di tutte le operazioni finanziarie.

Articolo 13 - Revisore dei Conti

I conti sono certificati annualmente da un Revisore dei Conti iscritto alla “Cour d’Appel de Bordeaux”.

Deve presentare all'Assemblea Generale convocata per deliberare sul bilancio una relazione scritta sull'attività di controllo svolta.

Il Revisore dei Conti non può esercitare alcuna funzione in seno all'Associazione.

TITRE 4 AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 14 - Assemblea Generale Ordinaria

14.1 Composizione e presidenza

L'Assemblea Generale Ordinaria comprende tutti i membri dell'Associazione che hanno pagato la quota di adesione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

14.2 Competenze

Ogni Collegio propone al voto dell'Assemblea Generale i suoi rappresentanti che siedono nel Comitato esecutivo.



Il Collegio delle Regioni propone al voto dell'Assemblea Generale il candidato alla Presidenza dell'Associazione e il candidato Tesoriere.

Inoltre, il Tesoriere sarà il supplente del Presidente in caso di vacanza della carica e il Presidente sarà il supplente del Tesoriere in caso di vacanza della carica, nell'intervallo tra le due assemblee generali. L'Assemblea Generale successiva rinnoverà il voto per il posto vacante.

Il Collegio dei rappresentanti dei Produttori propone al voto dell'Assemblea Generale il candidato alla Vice-presidenza dell'Associazione e un supplente.

L'Assemblea prende conoscenza e ratifica le relazioni annuali delle attività presentate dal Comitato esecutivo, approva, previa presentazione della relazione annuale, la gestione del Presidente e del Tesoriere. Il Revisore dei conti è tenuto a leggere la sua relazione.

L'Assemblea delibera ed approva i conti dell'esercizio chiuso ed il bilancio dell'esercizio prossimo.

Fissa l'importo della quota di adesione annuale su proposta del Presidente.

Può proporre di estendere la portata della giurisdizione di AREPO modificando lo statuto o rispondendo ad una richiesta relativa ad un tema specifico di interesse collettivo per i suoi membri.

14.3 Convocazione

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

La convocazione è inviata dal Presidente dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data fissata.

14.4 Voto

Ogni Regione e il rappresentante dei Produttori di ogni regione dispongono di un voto ciascuno. Votano soltanto le Regioni ed i rappresentanti professionali presenti o rappresentati da una delega conferita ad un membro presente dello stesso collegio. Un membro presente può disporre al massimo di due deleghe da parte di membri assenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati. Nel caso dell'approvazione dei conti e del bilancio, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Ogni membro presente può chiedere il voto a scrutinio segreto.



Articolo 15 – Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria è la sola competente a deliberare in merito alla modifica dello statuto dell'Associazione e alla sua dissoluzione o ad intervenire su materie eccezionali suscettibili di modificare la natura o l'obiettivo dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.2.

È convocata dal Presidente o su richiesta di un quarto dei soci che hanno versato la quota di adesione. La convocazione si effettua con le stesse modalità previste per l'Assemblea Generale Ordinaria.

L'Assemblea Generale Straordinaria deve riunire almeno un terzo dei membri per deliberare validamente. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum, viene convocata una nuova Assemblea Generale Straordinaria. Essa delibera a maggioranza dei membri presenti o rappresentati, senza quorum.

Le procedure decisionali sono identiche a quelle dell'Assemblea Generale Ordinaria e riguardano esclusivamente i punti citati all'ordine del giorno.

Articolo 16 – Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'Associazione. Guida i lavori e delibera in suo nome nell'intervallo tra le Assemblee Generali. È presieduto dal Presidente dell'Associazione.

16.1 Composizione

Il Comitato esecutivo è composto da 3 membri titolari: il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere dell'Associazione. I membri titolari possono farsi rappresentare da una persona da essi designata.

La nomina dei 3 membri del Comitato esecutivo (Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere) è ratificata dall'Assemblea Generale per un mandato di 3 anni rinnovabile.

16.2 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione presiede il Comitato esecutivo, dirige i lavori e rappresenta l'associazione in giudizio e in tutti gli atti della vita civile. In caso di impedimento, il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Vice-Presidente.

16.3 Voto delle deliberazioni del Comitato esecutivo

Per deliberare validamente, è necessario il voto dei 3 membri del Comitato esecutivo. Ogni membro dispone di un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati.

Qualsiasi partecipante può chiedere il voto a scrutinio segreto.



Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono iscritte in un apposito registro e firmate dal Presidente ed il Vice-Presidente.

16.4 Convocazione

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che viene convocato per iscritto dal Presidente, eventualmente per posta elettronica, ogni volta che gli interessi dell'Associazione lo richiedano e almeno una volta all'anno.

Salvo casi d'urgenza eccezionale, il Comitato esecutivo è convocato per iscritto almeno 8 giorni prima della data della riunione. La convocazione precisa l'ordine del giorno. Le riunioni del Comitato esecutivo possono essere organizzate in videoconferenza.

Il Comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni il Segretario Generale, il rappresentante permanente a Bruxelles e ogni altra persona utile al buon funzionamento del Comitato.

16.5 Competenze

Il Comitato esecutivo è investito generalmente dei più ampi poteri nel limite degli obiettivi dell'Associazione e nel quadro delle risoluzioni adottate in occasione delle Assemblee Generali.

Esso può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti all'Associazione e che non siano riservati all'Assemblea Generale.

Inoltre, nomina per tre anni un Revisore dei Conti titolare ed un supplente, incaricati della certificazione annuale dei conti.

Il Comitato esecutivo può anticipare l'invio della domanda di pagamento quota di adesione come descritto dall'articolo 10.

16.6 Tesoriere

Il Tesoriere fa rapporto annualmente al Comitato esecutivo e all'Assemblea Generale. Il Revisore dei Conti si pronuncia sulla sua gestione.

Il Tesoriere prepara il bilancio preventivo annuale dell'Associazione.

TITOLO 5 DISSOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17 - Dissoluzione

La dissoluzione viene pronunciata da un'Assemblea Generale Straordinaria, convocata appositamente a questo scopo.



Articolo 18 - Devoluzione dei beni

In caso di dissoluzione, l'Assemblea Generale Straordinaria designa uno o più Commissari incaricati della liquidazione del patrimonio dell'Associazione e ne determina i poteri.

Il patrimonio netto residuo sarà destinato obbligatoriamente ad un ente che persegue scopi analoghi, che sarà designato dall'Assemblea Generale Straordinaria.

In nessun caso i membri dell'Associazione potranno vedersi attribuire una parte qualunque del patrimonio dell'Associazione, se non la restituzione delle loro quote di adesione.

TITOLO 6 REGOLAMENTO INTERNO E FORMALITA' AMMINISTRATIVE

Articolo 19 - Regolamento Interno e altre procedure interne

In caso di necessità, un regolamento interno può essere stabilito dal Comitato esecutivo e approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Questo regolamento interno dovrebbe fissare i diversi punti non previsti dallo statuto, in particolare per quanto riguarda il funzionamento pratico delle attività dell'Associazione.

Altre procedure interne potranno essere definite dal Comitato esecutivo e approvate dall'Assemblea Generale, in particolare:

- la procedura d'acquisto,
- il regolamento del lavoro.

Se necessario, tali documenti saranno allegati allo statuto.

Articolo 20 - Formalità Amministrative

Il Comitato esecutivo dovrà dichiarare le modalità ulteriori designate sotto:

- il cambiamento di nome;
- il trasferimento della sede sociale;
- le modifiche apportate allo statuto;
- la dissoluzione dell'Associazione.

Il Presidente

Il Tesoriere